

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1806

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FAGNI, SARTORI, SALVATO,
CROCETTA e LOPEZ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1994

Modifica dell'articolo 86 del nuovo codice della strada

ONOREVOLI SENATORI. - Il nuovo Codice della strada ha introdotto modifiche rispetto al Codice del 1959 in tutti i settori inerenti ai problemi di traffico, e di regole per la circolazione e per gli utenti di mezzi di trasporto su gomma.

Certamente come ogni provvedimento, anche il nuovo Codice poteva essere migliore di quello adottato col decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in base alla delega contenuta nella legge 13 giugno 1991, n. 190.

C'è però l'articolo 86 che riguarda l'aspetto sanzionatorio nei confronti delle infrazioni che non tiene conto della loro diversa gravità e non diversifica le corrispondenti sanzioni amministrative, sia ordinarie sia accessorie, come il ritiro della carta di circolazione e della licenza. Quest'ultima sanzione, peraltro, assume particolare gravità per i titolari di auto pub-

bliche singolarmente intesi o come cooperative, dato che per questi lavoratori essa appare del tutto sproporzionata se si considera che riguarda anche piccole infrazioni.

Se poi si tiene conto che in alcuni regolamenti comunali si fa ancora riferimento all'obbligo di usare la divisa in servizio si coglie anche l'anacronismo di una sanzione eventualmente riferita al mancato uso della divisa.

Ci è sembrato importante, in attesa che i regolamenti comunali vengano modificati per adeguarsi non tanto e non solo al nuovo Codice ma anche per eliminare anacronistiche disposizioni, chiedere la modifica del comma 3 dell'articolo 86 del nuovo Codice della strada così da prevedere, per l'inosservanza di norme contenute nei regolamenti comunali, la sola sanzione amministrativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«3. Tutti coloro che, in possesso di licenza, guidano un'auto pubblica o un taxi non ottemperando alle norme in vigore o non rispettando le condizioni previste nella licenza, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 mila a 400 mila lire. Nel caso di gravi violazioni di legge viene applicata anche la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e della sospensione della licenza, come previsto dalle norme della sezione II del capo I del titolo VI».